



Confederazione Nazionale *dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa*

Il profilo professionale dell'odontotecnico





CNA SNO, all'interno di CNA (Confederazione Nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa), rappresenta **4.500 imprese** del settore odontotecnico.

Settore la cui attività professionale è regolamentata da una legislazione risalente, il **Regio Decreto 31 maggio 1928, n.1334**, che non è più rispondente alle mutate realtà della società e del mercato.

Il R.D. 1334/1928 colloca gli odontotecnici tra le **arti ausiliarie delle professioni sanitarie**, prevedendo che questi possano realizzare apparecchi protesici solamente su modelli tratti dalle impronte fornitigli dal medico e seguendo le indicazioni dategli da quest'ultimo circa il tipo di protesi necessaria, senza mai poter operare nella bocca del paziente.

All'odontotecnico compete quindi la **progettazione tecnica** e la **fabbricazione** della protesi dentaria, un dispositivo medico su misura che, per essere messo in commercio e successivamente in servizio, deve rispettare i requisiti minimi previsti dalla normativa circa la sicurezza del paziente, al quale dovrebbero essere consegnate obbligatoriamente le istruzioni d'uso del dispositivo e la dichiarazione del Fabbricante a tutela della salute dello stesso.

Tuttavia, dal 1928 ad oggi la crescita professionale che ha interessato la categoria vede oggi gli odontotecnici operare come veri e propri **professionisti sanitari**, in virtù delle responsabilità loro attribuite dalle disposizioni comunitarie in materia di fabbricazione di dispositivi medici dentali.

L'odontotecnico è, infatti, tenuto a registrarsi presso il Ministero della Salute come "fabbricante di dispositivi su misura di tipo odontoiatrico" a garanzia della salute dell'utente finale, il quale ha a disposizione un pubblico registro presso cui verificare le credenziali di chi ha realizzato la sua protesi (attualmente, nel registro fabbricanti si contano oltre **17.000 imprese**, a fronte delle **13.000** imprese odontotecniche esercenti regolarmente l'attività).

Ma l'esercizio dell'attività di odontotecnico presuppone non già la semplice iscrizione in un albo, bensì anche il superamento di un esame di abilitazione al termine di un corso di studi e la vigilanza da parte della pubblica amministrazione: caratteri tipici delle **professioni**.

Ciò premesso, è chiara la necessità di aggiornare un profilo datato e non attuale rispetto alle moderne modalità di esercizio dell'attività. Necessità che si era già manifestata agli inizi degli anni **duemila**, con l'elaborazione da parte del Ministero della Sanità di uno **Schema di Decreto ministeriale** concernente l'individuazione della figura professionale e relativo profilo professionale dell'odontotecnico, avendo avuto il parere positivo del Consiglio Superiore di Sanità.

L'iter di adozione del decreto è stato bloccato dal parere del **Consiglio di Stato**, il quale aveva fatto rilevare che l'attività di odontotecnico afferiva all'area delle professioni e, data la riforma del Titolo V della Costituzione che ripartiva la competenza in materia "professioni" tra Stato e Regioni, l'iter di adozione del nuovo profilo doveva prevedere dapprima la definizione dei principi fondamentali (Stato) e successivamente la declinazione della normativa di dettaglio (Regioni).

Il tentativo di aggiornamento del profilo fu ripreso nel **2007**, nel rispetto del quadro delle competenze normative post-riforma costituzionale.

Nonostante si stesse discutendo su una bozza di **Accordo Conferenza Stato-Regioni** sulla definizione del profilo professionale dell'odontotecnico, che aveva l'assenso sia del Consiglio Superiore di Sanità che delle associazioni imprenditoriali, non si riuscì a definire il nuovo quadro regolatorio.

Stessa sorte è toccata ad ulteriori tentativi esperiti tra il **2010 ed il 2011**, con l'aggravante che negli ultimi anni il mancato riconoscimento del profilo professionale dell'odontotecnico ha visto l'affermazione sul mercato di numerosi **competitori** non sempre in possesso di idonei requisiti professionali e delle competenze previste dalla legge per la fabbricazione dei dispositivi medici su misura a danno della sicurezza dei pazienti.

Infine, la discussione sull'opportunità di inserire gli odontotecnici all'interno delle professioni sanitarie è ripresa in occasione dell'esame in Parlamento della **legge 11 gennaio 2018, n. 3** "delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute", che



all'**articolo 6** disciplina la procedura relativa all'individuazione e all'istituzione di **nuove professioni sanitarie** previa istanza al Ministero della salute.

Con l'accoglimento dell'**ordine del giorno 9/3868 - A/4** Manzi suggerito da CNA il Governo si è impegnato a valutare l'opportunità di consentire alle associazioni del comparto degli odontotecnici comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di richiedere il riconoscimento degli odontotecnici tra le professioni tecnico-sanitarie.

Successivamente CNA SNO ha incontrato presso il Ministero della Salute il Dirigente della Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e ha inviato apposita istanza motivata per il **riconoscimento degli odontotecnici tra le nuove professioni sanitarie**.

Nell'istanza, inoltre, viene anche ribadita la necessità di avviare contestualmente un processo di riforma per l'abilitazione all'esercizio della professione prevedendo un **percorso universitario ad hoc**. Sulla spinta delle disposizioni comunitarie in materia di dispositivi medici l'attività di odontotecnico si è sempre più evoluta negli anni proiettando tale figura verso una sempre maggiore **specializzazione e qualificazione** guardando alla qualità del prodotto e alla tutela del cittadino. A tal proposito, anche la correzione di alcune disposizioni in materia di fabbricazione di dispositivi medici e l'aggiornamento dell'elenco fabbricanti di dispositivi medici e la relativa tracciabilità costituiscono l'oggetto di una legittima istanza della categoria.

L'aggiornamento della figura dell'odontotecnico non è più rinviabile e soprattutto non più comprensibile anche a seguito dell'entrata in vigore del **decreto del Ministero della salute del 13 marzo** scorso che istituisce gli albi delle **17 professioni sanitarie**, fino ad oggi regolamentate e non ordinate, che entreranno a far parte dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

